



CIRCOLARE N.2: FLUSSI D'INGRESSO 2024 (PROROGA TERMINI) - Click day

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha diffuso la circolare del Ministero dell'Interno n. 641 del 29 gennaio 2024 che prevede il differimento della data di svolgimento del click day relativamente ai flussi in ingresso di lavoratori non comunitari per l'anno 2024.

Variano, quindi, le date contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio nel seguente modo:

1) dalle ore 9,00 del 18 marzo 2024 per lavoratori subordinati non stagionali:

la domanda di richiesta del nulla osta al lavoro può essere presentata per i cittadini di Paesi che hanno stretto accordi di cooperazione con l'Italia (Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina).

I settori di riferimento sono i seguenti:

- a) autotrasporto merci per conto terzi;
- b) edilizia;
- c) turismo e alberghi;
- d) meccanica;
- e) telecomunicazioni;
- f) alimentare;
- g) cantieri navali;
- h) trasporto passeggeri con autobus;
- i) pesca;
- j) acconciatori;
- k) elettricisti e idraulici.

2) dalle ore 9,00 del 21 marzo 2024 per lavoratori subordinati non stagionali (anche del settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria):

la domanda di richiesta del nulla osta al lavoro può essere presentata per le seguenti categorie:

- cittadini di altri Paesi con i quali entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria;
- lavoratori di origini italiane per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela;
- apolidi e ai rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito;
- soggetti in possesso di permessi di soggiorno per lavoro subordinato di lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria;
- soggetti in possesso di permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

3) dalle ore 9,00 del 25 marzo 2024 per lavoratori stagionali:

la domanda di richiesta del nulla osta al lavoro può essere presentata per i cittadini dei Paesi di cui al **punto 1)** per le seguenti categorie:

- lavoratori subordinati stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio 2023 - 2025 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria;
- lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari;
- apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito;
- lavoratori stagionali che abbiano già lavorato in Italia per almeno una volta nei 5 anni precedenti;
- lavoratori del settore agricolo o turistico le cui istanze siano presentate da organizzazioni professionali dei datori più rappresentative.

GESTIONE DELLA PROCEDURA

Per tutti i settori, con esclusione di quelli per lavoro stagionale, il datore di lavoro deve:

- effettuare la **preventiva verifica di indisponibilità** presso i Centri per l'Impiego; tale operazione si elabora attraverso la **presentazione del nuovo modello di richiesta di personale** predisposto dall'ANPAL (disponibile al link: <https://www.anpal.gov.it/-/flussi-d-ingresso-dei-lavoratori-non-comunitari-e-adempimenti-dei-centri-per-l-impiego>). Una volta espletata la verifica dal Centro per l'Impiego, il datore di lavoro può procedere alla presentazione della richiesta di nulla osta presso lo Sportello unico per l'immigrazione, allegando ad essa un'autocertificazione, quale **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** (ex.art.47 del DPR n.445/2000);
- certificare tramite **asseverazione** rilasciata dopo verifica dai professionisti designati della capacità patrimoniale richiesta. In sostituzione l'attestazione può essere prodotta dalle organizzazioni datoriali più rappresentative sul piano nazionale.

L'applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda per gli ingressi in Italia per lavoro è disponibile, al link <https://portaleservizi.dlci.interno.it> (accesso mediante SPID o CIE).

Tutte le domande vengono trattate sulla base dell'ordine cronologico di presentazione. Per visualizzare la regolarità delle comande inviate e lo stato della trattazione della pratica presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, si può accedere nelle aree dedicate al singolo cliente allo stesso indirizzo sopra indicato.

UNA VITA TRANQUILLA SRL